COMUNICATO UFFICIALE N. 24
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 11/AA al n. 16/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 787 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca PORTOLANO, Vincenzo RICCOBONO e delle società U.S. SANMARTINESE e POL. ALPINA avente ad oggetto la seguente condotta:

  Luca PORTOLANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Sanmartinese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sanmartinese - Alpina dell'1.2.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria, al rientro negli spogliatoi, colpito con uno schiaffo il calciatore avversario Sig. Vincenzo Riccobono;

  Vincenzo RICCOBONO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Alpina, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sanmartinese - Alpina dell'1.2.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria, al rientro negli spogliatoi, colpito con uno schiaffo il calciatore avversario Sig. Luca Portolano;

  U.S. SANMARTINESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Luca Portolano;

  POL. ALPINA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Vincenzo Riccobono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Luca PORTOLANO,
  - Sig. Vincenzo RICCOBONO,
  - Società U.S. SANMARTINESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Zetti,
  - Società POL. ALPINA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ugo Gioria;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca PORTOLANO,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Vincenzo RICCOBONO,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. SANMARTINESE,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. ALPINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 678 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco BAIOCCO avente ad oggetto la seguente condotta:

  Marco BAIOCCO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società AC Nerviano ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 11:28 del giorno 8.11.2025, inviato nell'ambito di una chat WhatsApp denominata "Urgenza" della quale facevano parte i calciatori tesserati per la AC Nerviano ASD, due messaggi offensivi rivolti al vice presidente della stessa società Sig. Claudio Ambrosio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Marco BAIOCCO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco BAIOCCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Emanuele INDELICATO, Sanzio SABBATINI, Giuseppe Daniele FICHERA, Michele LEONE, Desiderio SURIANO e della società ASD CITTA' DI MISTERBIANCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Giuseppe Emanuele INDELICATO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Giuseppe Fichera svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente e di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione, in assenza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale lo stesso era titolare fosse scaduta in data 31.12.2021;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Michele Leone svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente della società A.S.D. Città di Misterbianco in assenza di tesseramento per la tale società;
  c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, il sig. Desiderio Suriano svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in mancanza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale lo stesso era titolare fosse scaduta in data 31.12.2024;

  Sanzio SABBATINI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25.10.2025 in occasione della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina, valevole per il campionato di Promozione, posto in essere i seguenti atti e comportamenti:
  - al cinquantatreesimo minuto del secondo tempo fatto accesso nel recinto di gioco, pur non essendo iscritto nella distinta di gara, si è avvicinato fino ad arrivare faccia a faccia prima all'assistente numero due e poi al direttore di gara inveendo contro gli stessi in maniera minacciosa e proferendo espressioni offensive e volgari;

- a fine gara, ha spinto il direttore di gara con le mani all'altezza della faccia facendolo indietreggiare e poi ha stretto il collo dell'arbitro con entrambe le mani per qualche secondo costringendolo ad indietreggiare, proferendo più volte espressioni offensive e miancciose;
- al termine della gara ha tentato di tirare un calcio all'assistente numero due, senza riuscire nel suo intento solo grazie all'intervento di altri tesserati che lo hanno trattenuto;
- mentre la terna arbitrale lasciava l'impianto sportivo al termine della gara, ha rivolto ai componenti della stessa espressioni offensive;

Giuseppe Daniele FICHERA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente e di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in mancanza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B di titolarità dello stesso fosse scaduta in data 31.12.2021;

Michele LEONE, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente della società A.S.D. Città di Misterbianco in assenza di tesseramento per tale società;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della propria audizione da parte della Procura Federale in data 24.2.2026, rilasciato una dichiarazione mendace affermando di non conoscere la persona non inserita nella distinta di gara che ha fatto ingresso sul terreno di gioco ed ha aggredito la terna arbitrale nel corso ed al termine della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina valevole per il Campionato di Promozione, pur trattandosi del vice presidente della società A.S.D. Città di Misterbianco Sig. Sanzio Sabbatini;

Desiderio SURIANO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in assenza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale era titolare fosse scaduta in data 31.12.2024;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della propria audizione da parte della Procura Federale in data 24.2.2026, rilasciato una dichiarazione mendace affermando di non conoscere la persona non inserita nella distinta di gara che ha fatto ingresso sul terreno di gioco ed ha aggredito la terna arbitrale nel corso ed al termine della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina valevole per il Campionato di Promozione, pur trattandosi del vice presidente della società A.S.D. Città di Misterbianco Sig. Sanzio Sabbatini;

ASD CITTA' DI MISTERBIANCO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Emanuele Indelicato e nel cui interesse nel cui ambito i Sig.ri Giuseppe Fichera, Michele Leone e Desiderio Suriano hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giuseppe Emanuele INDELICATO,
  - Sig. Sanzio SABBATINI,
  - Sig. Giuseppe Daniele FICHERA,
  - Sig. Michele LEONE,
  - Sig. Desiderio SURIANO,
  - Società ASD CITTA' DI MISTERBIANCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Emanuele Indelicato;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Emanuele INDELICATO,
  - 1 (uno) anno di inibizione per il Sig. Sanzio SABBATINI,
  - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe Daniele FICHERA,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele LEONE,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Desiderio SURIANO,
  - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI MISTERBIANCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 799 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Silvano TREVELLIN, Gabriele NUSSIO, Robertino FRIGO e della società A.S.D. LORIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Silvano TREVELLIN, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Loria all'epoca dei fatti, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 sino all'11.4.2026, omesso di tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di base benché la società dallo stesso rappresentata svolga attività di Settore Giovanile e Scolastico nelle categorie Pulcini ed Esordienti;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nei campionato Pulcini Misti ed Esordienti Primo Anno ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico;
  c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nei campionati Pulcini Misti ed Esordienti Primo Anno al sig. Robertino Frigo, nonostante o stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
  d) degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Loria, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Sig.ri G.G., L.M., K.A., P.A.B., J.C., D.G., M.M., A.L.M., E.M.R., D.T., S.N.V., R.A., F.B., B.M., F.F., A.V., G.F., F.C., K.A., M.M., A.B., G.C. ed S.G., tutti minori degli anni 12, nonché per avere consentito e comunque non impedito la loro partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Loria, ai seguenti incontri:
  - il Sig. L.M. alle gare A.S.D. Loria – Contea del 15.10.2025, A.S.D. Loria – Padernello del 22.10.2025, Postioma Porcellino – A.S.D. Loria del 29.10.2025, A.S.D. Loria – Treville Santandrea del 5.11.2025, Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025 ed A.S.D. Loria – Castellana del 26.11.2025, tutte valevoli per il campionato Pulcini Misti, nonché alla gara Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025 valevole per il campionato Esordienti Primo Anno;

- il Sig. S.N.V. alle gare A.S.D. Loria – Contea del 15.10.2025, A.S.D. Loria – Padernello del 22.10.2025, Postioma Porcellino – A.S.D. Loria del 29.10.2025, A.S.D. Loria – Treville Santandrea del 5.11.2025, Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025 ed A.S.D. Loria – Castellana del 26.11.2025, tutte valevoli per il campionato Pulcini Misti, nonché alle gare A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025, A.S.D. Loria – Union Riese del 22.11.2025 ed Altivolese Maser - A.S.D. Loria del 6.12.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. K.A. alle gare A.S.D. Loria – Contea del 15.10.2025, A.S.D. Loria – Padernello del 22.10.2025, Postioma Porcellino – A.S.D. Loria del 29.10.2025, A.S.D. Loria – Treville Santandrea del 5.11.2025, Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025 ed A.S.D. Loria – Castellana del 26.11.2025, tutte valevoli per il campionato Pulcini Misti;
- il Sig. D.G. alle gare A.S.D. Loria – Contea del 15.10.2025, A.S.D. Loria – Padernello del 22.10.2025, Postioma Porcellino – A.S.D. Loria del 29.10.2025, A.S.D. Loria – Treville Santandrea del 5.11.2025, Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025 ed A.S.D. Loria – Castellana del 26.11.2025, tutte valevoli per il campionato Pulcini Misti, nonché alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, A.S.D. Loria – Godigese del 10.11.2025, Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025, A.S.D. Loria – Union Riese 22.11.2025 ed Altivolese Maser - A.S.D. Loria del 6.12.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. P.A.B. alle gare A.S.D. Loria – Contea del 15.10.2025, A.S.D. Loria – Padernello del 22.10.2025, Postioma Porcellino – A.S.D. Loria del 29.10.2025, A.S.D. Loria – Treville Santandrea del 5.11.2025 e Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025, tutte valevoli per il campionato Pulcini Misti;
- il Sig. J.C. alle gare A.S.D. Loria – Contea del 15.10.2025, A.S.D. Loria – Padernello del 22.10.2025, Postioma Porcellino – A.S.D. Loria del 29.10.2025, A.S.D. Loria – Treville Santandrea del 5.11.2025 e Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025, tutte valevoli per il campionato Pulcini Misti;
- il Sig. E.M.R. alle gare A.S.D. Loria – Contea del 15.10.2025, A.S.D. Loria – Padernello del 22.10.2025, Postioma Porcellino – A.S.D. Loria del 29.10.2025, A.S.D. Loria – Treville Santandrea del 5.11.2025 e Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025, tutte valevoli per il campionato Pulcini Misti;
- il Sig. M.M. alle gare A.S.D. Loria – Contea del 15.10.2025, A.S.D. Loria – Padernello del 22.10.2025, Postioma Porcellino – A.S.D. Loria del 29.10.2025, A.S.D. Loria – Treville Santandrea del 5.11.2025, Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025 ed A.S.D. Loria – Castellana del 26.11.2025, tutte valevoli per il campionato Pulcini Misti, nonché alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025 ed A.S.D. Loria – Union Riese 22.11.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. G.G. alla gara Rossostellato Giorgione - A.S.D. Loria del 12.11.2025, valevole per il campionato Pulcini Misti;
- il Sig. R.A. alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, A.S.D. Loria – Godigese del 10.11.2025, Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025, A.S.D. Loria – Union Riese 22.11.2025 ed Altivolese Maser - A.S.D. Loria del 6.12.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. G.F. alla gara A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, valevole per il campionato Esordienti Primo Anno;

- il Sig. B.M. alla gara A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, valevole per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. F.B. alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026 ed Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il sig. A.V. alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026 ed Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. K.A. alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, A.S.D. Loria – Godigese del 10.11.2025, Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025, A.S.D. Loria – Union Riese 22.11.2025 ed Altivolese Maser - A.S.D. Loria del 6.12.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. F.C. alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, A.S.D. Loria – Godigese del 10.11.2025, Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025 ed A.S.D. Loria – Union Riese 22.11.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. G.F. alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, A.S.D. Loria – Godigese del 10.11.2025, Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025 ed A.S.D. Loria – Union Riese 22.11.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. M.M. alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, A.S.D. Loria – Godigese del 10.11.2025, Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025 ed A.S.D. Loria – Union Riese 22.11.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
- il Sig. F.F. alle gare A.S.D. Loria – Calcio Caerano sq. B dell'11.10.2026, Asolo F.C. - A.S.D. Loria del 18.10.2025, A.S.D. Loria – Levada del 25.10.2025, Castellana – A.S.D. Loria dell'1.11.2025, A.S.D. Loria – Godigese del 10.11.2025 e Calcio Istrana 1964 - A.S.D. Loria del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti Primo Anno;
nonché ancora per aver consentito, o comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Gabriele NUSSIO, dirigente tesserato per la società A.S.D. Loria all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, compilato le distinte di gara delle squadre della A.S.D. Loria militanti nei campionati Pulcini Misti ed Esordienti Primo anno inserendo nelle stesse calciatori non ancora tesserati per la A.S.D. Loria, ciò facendo nella consapevolezza del mancato tesseramento degli stessi ed abbinando ai calciatori Sig.ri L.M., A.L.M., J.C., G.G. ed R.A. numeri di matricola federale non veridici, nonché indicando quale matricola federale del Sig. Robertino Frigo, anch'egli non tesserato, quella di un allenatore non più tesserato per la A.S.D. Loria;

Robertino FRIGO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Loria, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2, lett. c), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Loria militanti nei campionati Pulcini Misti ed

Esordienti Primo Anno pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. LORIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Silvano Trevellin e Gabriele Nussio, ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Robertino Frigo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Silvano TREVELLIN,
  - Sig. Gabriele NUSSIO,
  - Sig. Robertino FRIGO,
  - Società A.S.D. LORIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Silvano TREVELLIN;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Silvano TREVELLIN,
  - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele NUSSIO,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Robertino FRIGO,
  - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. LORIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 677 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro Paolo SANNA, Fabrizio FOIS, Andrea GADEDDU, Stefano MURA e delle società A.S.D. 1976 AUDAX ALGHERO e G.S.D. OLMEDO avente ad oggetto la seguente condotta:

  Pietro Paolo SANNA, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. 1976 Audax Alghero all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo collettivo nazionale, a valere dall'1.7.2024, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Stefano Mura, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, prendesse parte e sedesse in panchina, in qualità di allenatore della società A.S.D. 1976 Audax Alghero, in occasione di n. 27 gare ufficiali del campionato giovanissimi regionali girone D del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., nonché in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, di contrattualizzazione e di acquisizione del certificato del casellario giudiziale del tecnico;

  Fabrizio FOIS, calciatore tesserato per la società A.S.D. 1976 Audax Alghero all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso partecipato ai provini svolti dalla società G.S.D. Olmedo presso il proprio impianto sportivo nel periodo ricompreso tra il 24.9.2025 e il 7.10.2025, pur privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. 1976 Audax Alghero;

  Andrea GADEDDU, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S.D. Olmedo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, e dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo collettivo nazionale, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Stefano Mura, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 10.10.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la società G.S.D. Olmedo, avvenuto soltanto in data 11.10.2025 in assenza di contrattualizzazione e di acquisizione e allegazione del certificato del casellario giudiziale del tecnico, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Allievi della predetta società, prendendo parte alle sedute di allenamento nonché collaborando all'organizzazione e

presenziando ai provini svolti dalla medesima società G.S.D. Olmedo presso il proprio impianto sportivo nel periodo ricompreso tra il 24.9.2025 e il 7.10.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Fabrizio Fois privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. 1976 Audax Alghero;

Stefano MURA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. 1976 Audax Alghero e, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 10.10.2025, all'interno e nell'interesse della società G.S.D. Olmedo, per la quale si è tesserato a far data dall'11.10.2025, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo collettivo nazionale, a valere dall'1.7.2024, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società A.S.D. 1976 Audax Alghero, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione di n. 27 gare ufficiali del campionato giovanissimi regionali girone D del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., nonché in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, di contrattualizzazione e di acquisizione del certificato del casellario giudiziale del tecnico;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, e dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo collettivo nazionale, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 10.10.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la società G.S.D. Olmedo, avvenuto soltanto in data 11.10.2025 in assenza di contrattualizzazione e di acquisizione e allegazione del certificato del casellario giudiziale del tecnico, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Allievi della predetta società, prendendo parte alle sedute di allenamento nonché collaborando all'organizzazione e presenziando ai provini svolti dalla medesima società G.S.D. Olmedo presso il proprio impianto sportivo nel periodo ricompreso tra il 24.9.2025 e il 7.10.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Fabrizio Fois privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. 1976 Audax Alghero;

A.S.D. 1976 AUDAX ALGHERO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Pietro Paolo Sanna e nel cui interesse il Sig. Stefano Mura, con riferimento alla condotta contestata con il capo a) dell'incolpazione, ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

G.S.D. OLMEDO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Gadeddu e nel cui interesse il Sig. Stefano Mura, con riferimento alla condotta contestata con il capo b) dell'incolpazione, ha svolto

attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Pietro Paolo SANNA,
  - Sig. Fabrizio FOIS,
  - Sig. Andrea GADEDDU,
  - Sig. Stefano MURA,
  - Società A.S.D. 1976 AUDAX ALGHERO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro Paolo SANNA,
  - Società G.S.D. OLMEDO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea GADEDDU;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pietro Paolo SANNA,
  - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Fabrizio FOIS,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea GADEDDU,
  - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Stefano MURA,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. 1976 AUDAX ALGHERO,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società G.S.D. OLMEDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1272 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Adriano DI GIOVENALE, Marco MORELLI e della società A.S.D. CASTELLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Adriano DI GIOVENALE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castello Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Gualdo F.C. – A.S.D. Castello Calcio del 24.5.2026 valevole per la finale Play Off del campionato di Prima Categoria, a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto "Segnalazione formale – Spareggio Promozione Gualdo FC vs ASD Castello Calcio del 24/05/2026" inviato in data 27.5.2026 alle ore 08.53 dall'indirizzo pec della società A.S.D. Castello Calcio agli indirizzi e-mail e pec del Comitato Regionale Umbria, del Comitato Regionale Arbitri dell'Umbria della Delegazione Provinciale di Terni e dell'Associazione Italiana Arbitri, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;

  Marco MORELLI, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Castello Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Gualdo F.C. – A.S.D. Castello Calcio del 24.5.2026 valevole per la finale Play Off del campionato di Prima Categoria, a mezzo di un'intervista pubblicata in data 25.5.2026 dalla testata giornalistica online "SportZone" e condivisa in pari data nella pagina denominata "SSD Castello Calcio" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro; nel corso dell'intervista, in particolare, sono state utilizzate espressioni offensive;

  A.S.D. CASTELLO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Adriano Di Giovenale e Marco Morelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Adriano DI GIOVENALE,
  - Sig. Marco MORELLI,
  - Società A.S.D. CASTELLO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Adriano DI GIOVENALE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Adriano DI GIOVENALE,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco MORELLI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELLO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò